

Verifica sistematica dei nuovi permessi: 590 giorni di ritardo!

Risposta del 27 maggio 2020 all'interpellanza presentata il 3 marzo 2020 da Giorgio Fonio

L'interpellante si rimette al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Prima di entrare nel merito dell'interpellanza summenzionata, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornire un breve riassunto cronologico:

- 6 giugno 2016: presentazione dell'iniziativa parlamentare nella forma generica;
- 23 agosto 2016: licenziamento del messaggio n. 7214 del Consiglio di Stato;
- 29 novembre 2017: presentazione dei rapporti di maggioranza e di minoranza;
- 23 gennaio 2018: approvazione del rapporto di maggioranza;
- 10 ottobre 2018: richiesta di un parere giuridico al Consiglio federale in merito alla liceità dell'introduzione del controllo sistematico delle domande di nuovi permessi di lavoro circa le condizioni lavorative;
- 7 dicembre 2018: risposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
- 22 gennaio 2019: comunicazione all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio dell'impossibilità, per motivi di preminenza del diritto superiore, di elaborare delle norme che introducano un controllo sistematico delle nuove domande di permessi di lavoro, pur esprimendo la volontà di cogliere lo spirito degli iniziativaisti e di essere pronti ad attuare misure atte alla lotta di abusi, nel limite delle proprie competenze e in conformità al diritto superiore;
- 19 febbraio 2019: risposta dell'Ufficio presidenziale;
- 13 marzo 2019: licenziamento del messaggio n. 7636 concernente la modifica dell'art. 12 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 [LALPS; RS 143.100],
- a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di annunciare i posti vacanti agli Uffici regionali di collocamento (URC) e l'introduzione di un'abbreviazione del titolo.

Questa breve cronologia solo per dimostrare come i 590 giorni segnalati nel titolo dell'interpellanza, proprio 590 non sono.

Di seguito rispondiamo congiuntamente alle prime due domande. Come evidenziato mediante il messaggio n. 7214 del 23 agosto 2016 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare in oggetto, nonché nello scritto del 22 gennaio dello scorso anno, allo scrivente Consiglio di Stato non è data facoltà di legiferare in merito alle condizioni che giustificano il rilascio o il diniego di un permesso di soggiorno, in quanto tali aspetti sono di esclusiva competenza federale. Di conseguenza, il medesimo non è legittimato a introdurre norme che prevedano il diniego o la sospensione del rilascio di un permesso di soggiorno a fronte di irregolarità contrattuali. Un simile agire non sarebbe tutelato dalle autorità giudiziarie e potrebbe esporre le autorità cantonali al rischio di dover rispondere per eventuali danni cagionati attraverso atti di questo genere. È bene rilevare che anche qualora fossero adottate le norme nel senso auspicato dagli iniziativaisti, esse sarebbero assolutamente inefficaci, perché non produrrebbero l'effetto prefissato, nella misura in cui il diritto al permesso, discendente direttamente dall'Accordo di libera circolazione delle persone, non può essere vincolato alle condizioni lavorative, che sono di natura privata.

Cionondimeno, il Consiglio di Stato è molto sensibile alla tematica del dumping salariale e a ogni altro fenomeno distorsivo. Per questo motivo sono state consolidate diverse attività di collaborazione tra le varie autorità cantonali coinvolte in questo ambito, affinché siano rilevati, contrastati e sanzionati possibili abusi o irregolarità. Ci preme altresì evidenziare come, grazie al nuovo quadro giuridico vigente nel contesto della nuova procedura entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2018 riguardante l'obbligo di annunciare i posti vacanti, sia stato possibile ampliare l'interazione tra gli uffici interessati dell'Amministrazione cantonale per la verifica del rispetto di tale obbligo, introducendo un sistema per agevolare la condivisione delle informazioni inerenti alle decisioni di rilascio dei nuovi permessi di lavoro, siano essi G, B o L, quindi per frontalieri, di dimora o di breve durata.

Per quanto attiene a eventuali proposte da parte del Cantone all'attenzione delle autorità federali prevalendosi dell'art. 21a cpv. 8 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20], rileviamo come tale opzione sia al momento prematura. Già nella sua risposta del 7 dicembre 2018, la Consigliera federale, Simonetta Sommaruga, aveva indicato che un'analisi dell'impatto delle normative concernenti l'attuazione dell'art. 121a della Costituzione relativo alla regolazione dell'immigrazione non poteva avvenire prima del 2020, termine, questo, che subirà inevitabilmente dei ritardi quale conseguenza del COVID-19. Rileviamo infatti che, proprio seguito dell'emergenza sanitaria, per decisione del Consiglio federale, l'obbligo di annuncio dei posti vacanti è stato temporaneamente sospeso per 6 mesi e sarà, come da comunicazione odierna, ripristinato nelle prossime settimane. Riteniamo comunque importante segnalare che, da un primo monitoraggio, sono emersi risultati positivi in merito alle prime esperienze concernenti l'esecuzione dell'obbligo di annuncio.

FONIO G. - Mi dichiaro altamente insoddisfatto. Il Parlamento ha votato il principio di una verifica sistematica dei nuovi permessi di lavoro (come ha votato, ad esempio, l'istituzione della Commissione di controllo su USI e SUPSI, contro il parere di tutto e tutti, oppure l'abolizione del Casellario giudiziale, anche in questo caso contro il parere del Governo e il diritto superiore) e quindi chiedo al Direttore Gobbi e al Consiglio di Stato di elaborare un messaggio e di presentarlo al Gran Consiglio, seguendo il normale iter legislativo. Fa certo piacere sentir dire che il Governo è sensibile al dumping e al mondo del lavoro, ma la misura era semplice ed efficace. Tra l'altro, la Commissione di allora aveva lavorato molto bene, trovando una formulazione che non andava a ledere il diritto superiore. Mantengo la mia fiducia e spero che il messaggio ci venga presentato in tempi brevi.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il paragone con la creazione della Commissione di controllo su USI e SUPSI non è sostenibile, proprio perché quest'ultima rientra nelle competenze cantonali, mentre il diritto superiore non ci permette di negare, sulla base di criteri salariali, il rilascio di un permesso di lavoro. Il Casellario giudiziale rimane e viene tuttora richiesto, in quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di libera circolazione come un criterio per un eventuale diniego. Come autorità cantonale dell'immigrazione chiediamo comunque i contratti di lavoro, sia per i frontalieri, sia per i permessi B, quale elemento di monitoraggio della situazione e di criticità. Il deputato Fonio, quale rappresentante sindacale, sa bene che nell'ambito della Commissione, composta da rappresentanti del padronato e dei sindacati, che analizza e valuta tutte le richieste, la questione salariale è spesso oggetto di discussione e l'Autorità cantonale è molto tutelante. Come detto, l'obiettivo è mantenere alta la guardia e l'Ufficio della migrazione sta

implementando l'idea di istituire dei meccanismi di maggior verifica presso le aziende, proprio perché, come abbiamo più volte segnalato alle autorità federali, alcuni salari sono poco conformi alla dignità e al rispetto del lavoratore.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.